

I GIUDICI ONORARI E RIPARTIZIONE TABELLARE. “*QUID IURIS*” DELLE SENTENZE RESE IN MATERIA DI LAVORO? I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO NELLE CAUSE DI LAVORO DOPO LA RIFORMA DEL 2012.

Corte d'appello di Roma, Sez. Lav., del 7/6/2019, n. 2482 del 2019.

Il Giudice onorario non è un Giudice specializzato in senso tecnico, bensì un Giudice ordinario che applica la procedura prevista in relazione alla natura giuslavoristica della controversia.

Ne consegue che, in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza, la sentenza emessa da un G.O.T non è affetta da alcun vizio inerente la costituzione del giudice, né alcuna norma di Legge prevede una siffatta nullità, poiché il Giudice onorario attivo all'interno del Tribunale non costituisce diverso organo di Giustizia e la sua assegnazione alla Sezione Lavoro configura questione di ripartizione tabellare e non di competenza.

In tema di filtro di appello e sulla formulazione dei motivi d'impugnazione ex artt. 342 e 434 c.p.c. così come novellati dalla riforma del 2012, la Corte ha ribadito ancora una volta che l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, nella quale si indicano le questioni ed i punti contestati dalla sentenza impugnata e una parte argomentativa, diretta a confutare le ragioni addotte dal primo Giudice, tenuto conto della permanente natura di “*revisio prioris instantiae*” del giudizio di appello.

Giudice onorario – nullità della sentenza – non sussiste – competenza del G.O.T. – ripartizione tabellare – specificità dei motivi di impugnazione – novella del 2012

Art 105 R. D. n. 12/1941 - Art. 43 bis r.d. n. 12/1941 - Artt. 17, 21 L n. 533/1973 – Artt, 1, 10, 11, comma 5, L. n. 276/1997 – Art. 152 disp. Att. c.p.c. – Art. 434 c.p.c. – L. n. 134/2012

La prima questione di diritto da approfondirsi è se una causa possa essere legittimamente assegnata ad un g.o.t. e da questi trattata e decisa, benché riguardi una materia devoluta alla competenza funzionale del Giudice del lavoro¹.

¹ Articolo 43 bis, R.D. 12/1941 Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario. “*I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. 2. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. 3. Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale*”.

La sentenza si è conformata all'orientamento, configurante *jus receptum*, secondo il quale in relazione alla ripartizione degli affari contenziosi all'interno del medesimo ufficio giudiziario non può sorgere alcuna questione di competenza^{2 3}, ma solo di ripartizione tabellare.

Già in passato, ai fini della trattazione di una causa di lavoro⁴, si è ritenuto legittimamente costituito, il collegio giudicante del Tribunale, integrato dalla partecipazione di un Giudice Onorario di Tribunale, in base a provvedimento assunto dal Presidente dell'ufficio ai sensi dell'art. 105 del R.D. n. 12/1941, poiché il Giudice del Lavoro non è un Giudice specializzato in senso tecnico, bensì un g.o. che applica una particolare procedura in relazione alla natura della controversia.

Tale regola, inizialmente disposta per i vice pretori onorari, non ha subito mutamenti per effetto dell'art. 43 *bis* del R.D. n. 12 del 1941, introdotto dal D. Lgs. n. 82/2000 e modificato dall'art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 51/1998, il quale, nell'elencare nella materia civile, le controversie che possono essere affidate ai Giudici Onorari, non prevede alcuna loro esclusione per la trattazione di cause di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Di conseguenza, in quest'ultima materia, la sentenza emessa da un collegio del Tribunale in cui sia applicato un g.o.t., ovvero resa solo da quest'ultimo quale Giudice Unico del Lavoro, non può ritenersi affetta da un vizio inerente la costituzione del Giudice⁵, vizio che, invece, è ravvisabile quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio del Giudice e non investita della funzione da detto ufficio esercitata⁶.

Per quanto attiene, poi, al motivo di appello proposto dall'INPS, concernente la mancata indicazione da parte della ricorrente, del valore della controversia, agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, i Giudici di seconde cure hanno ribadito che l'inammissibilità della domanda non può essere dichiarata, dal momento che l'art. 152 disp. Att. c.p.c., per la parte che prevedeva l'onere di specificazione del relativo importo nell'atto introduttivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza

² Vedi Cass. Civ. Sez. Un. 28 settembre 2000 n. 1045; Cass. Civ. 5 aprile 2001 n. 5071; Cass. Civ. 2 dicembre 1999 n. 13427; Cass. Civ. 25 gennaio 1995 n. 883; Cass. Civ. 14 giugno 1995 n. 6694; Cass. Civ. 5 febbraio 1994 n. 1187.

³ Il principio in questione è stato altresì affermato anche con specifico riferimento alla sezione stralcio istituita presso i Tribunali dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, la quale non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo giurisdizionale, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione di stralcio non configura una questione di competenza (Cass. Civ. 31 gennaio 2007 n. 2154).

⁴ Pur in presenza delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 21 L. n. 533/1973 sulla istituzione delle sezioni lavoro e sulla loro copertura.

⁵ Cfr., in senso conforme, Cass. Civ. 3 ottobre 2016, n. 19660; Cass. Civ. 3 ottobre 2016, n. 19600; Cass. Civ. Sez. Lav. 20 agosto 2003 n. 12207; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 giugno 2000 n. 8737

⁶ In tal senso Cass. Civ. 27 giugno 2000 n. 8737.

della Consulta del 20 novembre 2017 n. 241⁷, in quanto foriero di una ingiustificata preclusione d'accesso alla tutela giurisdizionale ed alla sua effettività.

Infine, i Giudici della Corte hanno dichiarato l'inammissibilità del terzo motivo di appello, per la mancanza di specifiche censure formulate da parte dell'appellante *“che non si è confrontato in alcun modo con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della propria decisione da parte del Tribunale di Latina”*.

La collocazione dell'appello nel sistema delle impugnazioni⁸ si coniuga, in tale prospettiva, con il principio del doppio grado di giurisdizione che è caratterizzato dall'effetto devolutivo- non automatico e limitato dai motivi di gravame - e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal Giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata oppure riformata.

A differenza dei mezzi di impugnazione a critica vincolata, quale il ricorso per Cassazione, l'appello è un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato a motivi predeterminati, ma pur sempre connotati dalla specificità.

Il testo novellato degli artt. 342 e 434 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 134/2012, non contiene più il riferimento alla *“esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici”* di impugnazione, già presente nel testo anteriore, ma – dopo aver stabilito che l'appello si propone con citazione o ricorso contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. e che l'appello deve essere motivato – dispone che la censura di appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della Legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

⁷Corte Cost. sent. 20 novembre 2017 n. 241 *“È costituzionalmente illegittimo l'art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Nei giudizi previdenziali, al fine di vincolare il giudice a liquidare le spese nei limiti di valore della prestazione dedotta, la disposizione impugnata prescrive alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare il suddetto valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Tuttavia, le conseguenze sfavorevoli incidenti sulla garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività derivanti dall'inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dall'interesse ad evitare l'abuso del processo che è già efficacemente realizzato dalla previsione del capoverso immediatamente precedente, introdotto dall'art. 52 l. 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che il giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio, con conseguente manifesta irragionevolezza della disposizione impugnata. Seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità non precluda la riproposizione dell'azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggravio per la parte, che dovrà ricominciare ex novo il giudizio”*.
Cfr. in senso conforme, Cass. Civ., Ordinanza n. 17964 del 9/7/2018.

⁸ L'appello è un *“rimedio che consente, nei limiti dei motivi proposti, il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, oggetto diretto dell'impugnazione”*.

Talune incertezze sulla portata applicativa della novella sono state risolte dalla sentenza delle Sezioni Unite del 16 novembre 2017, n. 27199⁹.

In particolare, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo il quale *“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”*¹⁰.

Va precisato, al riguardo, che le modifiche apportate al predetto art. 434 c.p.c. non hanno introdotto oneri di forma fini a sé stessi, sviluppando, invece, in termini definitivi, il concetto di specificità dei motivi di appello, già peraltro contenuto nel testo previgente della disposizione.

La norma in esame pone, dunque, oneri che trovano la loro ragion d’essere ed il loro limite, nell’esigenza di chiarezza e specificità dell’impugnazione, sicché gli stessi possono intendersi soddisfatti allorquando, al di là della forma, nella sostanza sia possibile comprendere, grazie alla lettura dell’atto di appello, quale sia la parte della sentenza contro la quale si appuntano le censure e quali esattamente siano tali censure, in fatto o in diritto.

La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze è diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.

Laddove le argomentazioni figuranti nella sentenza impugnata dimostrino che le difese fatte valere dalla parte soccombente non siano state effettivamente vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una reiterazione delle linee difensive del primo grado.

Qualora, invece, sussistesse puntualità motivazionale da parte del Giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni fatte valere dal soccombente, l’appellante sarà tenuto ad una

⁹ In senso conforme: Cass. Civ., 27/9/2016, n. 18932; Cass. Civ. n. 10916 del 2017; Cass. Civ., del 7/10/2015, n. 20124; Cass. Civ. del 5/2/2015, n. 2143; Cass. Civ. del 7/9/2016, n. 17712.

¹⁰ Secondo la Corte *“ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di Legge. (...) Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente alla riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”*.

specifica e rigorosa formulazione delle censure, offrendo puntuali soluzioni per pervenire ad una decisione diversa, rispetto a quella adottata dal Giudice di primo grado.

Premessi questi cenni metodologici e tracciato il perimetro entro il quale va operato lo scrutinio dei motivi di gravame, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifiche censure proposte da parte dell'appellante, che si è limitato a reiterare il contenuto della memoria di costituzione in primo grado, senza evidenziare, con chiarezza, le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione ed il diverso percorso argomentativo che il Giudice avrebbe dovuto seguire per giungere ad una corretta sussunzione del fatto nelle norme regolatrici del caso, poste a base della domanda.

In sostanza, l'impugnazione dell'INPS è consistita, sostanzialmente, nella mera riproposizione della memoria di costituzione depositata in primo grado, non soddisfacendo, pertanto, i requisiti contenutistici degli artt. 342 e 434 novellati.

Si è configurato, quindi, esattamente l'ipotesi d'inammissibilità prevista dal testo novellato delle disposizioni in parola, che obbligano il difensore ad una attiva ricerca dei profili di criticità della sentenza ed ad una efficace esposizione delle ragioni funzionali a confutare e contrastare le ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, anche senza necessità di ricorrere a formule sacramentali o di formulare un vero e proprio progetto alternativo di sentenza¹¹, orientamento, questo, scevro da eccessivi formalismi e più funzionale alla ricerca della verità processuale.

¹¹ Ex multis: Cass. Civ. Sez. Lav 23/4/2019, n. 11187; Cass. Civ. 30/5/2018, n. 13535; Cass. Civ. 23/3/2018 n. 7332; Cass. Civ. n. 21336/2017; nel merito: Corte Appello Roma, Sez. Lav. 6/2/2019, n. 277; Tribunale di Ravenna, 3/4/2019, n. 283; Tribunale di Grosseto, 28/9/2018, n. 838; Corte Appello Roma Sez. II, 6/8/2018, n. 5366.